



ALTO RAPPRESENTANTE
DELL'UNIONE PER
GLI AFFARI ESTERI E
LA POLITICA DI SICUREZZA

Bruxelles, 28.11.2016
JOIN(2016) 54 final

2016/0366 (NLE)

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta congiunta riguarda la conclusione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ("l'accordo").

Il 25 giugno 2012 il Consiglio ha adottato una decisione¹ che autorizza la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza a negoziare un accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Nuova Zelanda, dall'altro. I negoziati sono iniziati nel luglio 2012 e si sono conclusi con esito positivo il 30 luglio 2014. L'accordo è stato firmato il 5 ottobre 2016. Come convenuto tra l'UE e la Nuova Zelanda, in attesa dell'entrata in vigore dell'accordo alcune sue parti sono applicate in via provvisoria in conformità dell'articolo 58.

Il servizio europeo per l'azione esterna e i servizi della Commissione hanno preso parte al processo di negoziazione. Anche gli Stati membri sono stati consultati durante tale processo in occasione delle riunioni dei pertinenti gruppi di lavoro del Consiglio. Il Parlamento europeo è stato informato regolarmente durante i negoziati.

L'Alto rappresentante e la Commissione ritengono che gli obiettivi fissati dal Consiglio nelle direttive per il negoziato dell'accordo siano stati conseguiti e che il progetto di accordo possa essere presentato per la conclusione. La presente proposta congiunta riguarda lo strumento giuridico per la conclusione dell'accordo a nome dell'UE.

L'accordo contribuirà in modo significativo al miglioramento del partenariato tra l'UE e la Nuova Zelanda, che si basa su valori e principi comuni quali il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, lo Stato di diritto, la pace e la sicurezza internazionali. L'accordo si fonda sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, nonché del diritto internazionale e dei principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, che costituiscono la base della cooperazione tra le parti.

2. BASE GIURIDICA E ALTRI ASPETTI GIURIDICI

2.1 Scopo e contenuto dell'accordo

La finalità del presente accordo è *"instaurare un partenariato rafforzato tra le parti e approfondire e promuovere la cooperazione sulle questioni di reciproco interesse, in modo da riflettere valori condivisi e principi comuni, anche intensificando il dialogo ad alto livello"* (articolo 1 dell'accordo).

Il contenuto dell'accordo riguarda tre pilastri:

– la cooperazione politica su questioni di politica estera e di sicurezza di interesse comune, comprese le armi di distruzione di massa (ADM), le armi leggere e di piccolo calibro (*small arms and light weapons* - SALW), la lotta al terrorismo, la promozione della pace e della sicurezza internazionali e la cooperazione nei consessi internazionali. L'accordo contiene clausole politiche vincolanti basate sui valori condivisi, che sono pienamente in linea con le clausole standard contenute in accordi analoghi firmati dall'UE;

¹ Decisione 10812/12 del Consiglio e decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio 10814/12.

- la cooperazione in ambito economico e commerciale, anche attraverso l'agevolazione degli scambi commerciali e dei flussi di investimenti, e sulle questioni economiche e commerciali settoriali, quali l'agricoltura, le questioni sanitarie e fitosanitarie, gli ostacoli tecnici agli scambi, gli appalti pubblici e la proprietà intellettuale;
- la cooperazione settoriale, anche in materia di ricerca e innovazione, istruzione e cultura, migrazione, lotta contro il terrorismo, lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità informatica e cooperazione giudiziaria.

2.2. Base giuridica della decisione proposta

La scelta della base giuridica per la conclusione di un accordo deve fondarsi su elementi obiettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, in cui rientrano lo scopo e il contenuto della misura.

La Corte di giustizia ha statuito che riguardo ad un atto che persegue contemporaneamente più obiettivi o che abbia più componenti tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio rispetto all'altro, e ai quali per tale motivo siano applicabili diverse disposizioni del trattato, l'atto in questione dovrà fondarsi, in via eccezionale, sulle diverse basi giuridiche corrispondenti, a meno che le procedure previste per ciascuna di queste basi giuridiche non siano incompatibili².

L'accordo persegue obiettivi e contiene elementi nei settori della politica estera e di sicurezza comune, della politica commerciale comune e della cooperazione allo sviluppo. Tali aspetti dell'accordo sono tra loro inscindibili, senza che l'uno sia accessorio all'altro.

A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto iii), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), nel caso di un accordo che crea un quadro istituzionale specifico organizzando procedure di cooperazione, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo. Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE stabilisce che il Consiglio delibera all'unanimità quando l'accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione.

La politica estera e di sicurezza comune è un settore per il quale è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. Allo stesso modo, l'accordo crea un quadro istituzionale organizzando procedure di cooperazione tra l'UE e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.

Sulla scorta di quanto precede, la base giuridica della proposta di decisione dovrebbe quindi essere l'articolo 37 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'articolo 207 del TFUE e l'articolo 212, paragrafo 1, del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), del TFUE e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, del TFUE. Non sono necessarie disposizioni supplementari come base giuridica³.

2.3. Necessità della decisione proposta

A norma dell'articolo 216 del TFUE l'Unione può concludere un accordo con uno o più paesi terzi qualora i trattati lo prevedano o qualora la conclusione di un accordo sia necessaria per realizzare, nell'ambito delle politiche dell'Unione, uno degli obiettivi fissati dai trattati, o

² (Causa C-490/10 Parlamento/Consiglio, ECLI: EU:C:2012:525, punto 46).

³ (Causa C-377/12 Commissione/Consiglio, ECLI:EU:C:2014:1903).

sia prevista in un atto giuridico vincolante dell'Unione, oppure possa incidere su norme comuni o alterarne la portata.

I trattati prevedono la conclusione di accordi come il presente accordo, in particolare all'articolo 37 del TUE, all'articolo 207 del TFUE e all'articolo 212, paragrafo 1 del TFUE.

2.4. Altri aspetti giuridici

L'accordo istituisce un comitato misto, il cui obiettivo consiste nel seguire l'andamento delle relazioni bilaterali tra le parti.

L'accordo comprende altresì un meccanismo di sospensione. In caso di violazione particolarmente grave e sostanziale di elementi essenziali dell'accordo, questo può essere sospeso o denunciato, e possono essere adottate altre misure opportune riguardo ad altri accordi, in conformità dei diritti e degli obblighi delle parti che li hanno sottoscritti.

Una volta in vigore, l'accordo creerà un quadro globale coerente e giuridicamente vincolante per le relazioni tra l'UE e la Nuova Zelanda.

Proposta congiunta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 212, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 2016/1970/UE del Consiglio, l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra ("l'accordo"), è stato firmato il 5 ottobre 2016 e applicato in via provvisoria in conformità dell'articolo 58 dell'accordo stesso, in attesa della sua conclusione in una data successiva.
- (2) L'accordo intende rafforzare la cooperazione in un'ampia gamma di settori politici, compresi i diritti umani, la non proliferazione delle armi di distruzione di massa e la lotta contro il terrorismo; la cooperazione in materia economica e commerciale, la salute, l'ambiente, i cambiamenti climatici, l'energia, l'istruzione, la cultura, il lavoro, la gestione del rischio di catastrofi, la pesca e gli affari marittimi, i trasporti, la cooperazione giudiziaria, la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, la criminalità organizzata e la corruzione.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo di partenariato sulle relazioni e la cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Nuova Zelanda, dall'altra.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza presiede il comitato misto di cui all'articolo 53 dell'accordo.

L'Unione o, a seconda dei casi, l'Unione e gli Stati membri, sono rappresentati in sede di comitato misto in funzione della questione trattata.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 58, paragrafo 1, dell'accordo, al fine di esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*